Codice DB1613

D.D. 30 novembre 2012, n. 511

R.D. 1443/1927 e s.m.i.. Istanza di Rinnovo della Concessione Mineraria per terre con grado di refrattarieta' superiore a 1630 gradi C, caolino, argille per porcellana e terraglia forte denominata "Monte della Guardia" nel territorio del Comune di Masserano (BI) presentata dalla Societa' SASIL S.p.A. con sede legale in Brusnengo (BI), Via Liberta' n. 8. Pos. C104B.

(omissis) IL DIRETTORE (omissis) determina

- 1. Alla Società SASIL S.p.A. con sede legale in Brusnengo (BI) Via Libertà n. 8, (omissis) è accordato il Rinnovo della Concessione mineraria denominata "Monte della Guardia", per terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, caolino, argille per porcellana e terraglia forte sino al 27 giugno 2017;
- 2. L'area della Concessione è pari a Ha 32,60, così come riportato nella planimetria allegata al verbale di delimitazione del 15 novembre 2012 che forma parte integrante della presente determina.
- 3. Il titolare della concessione è tenuto a:
- a) continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina in Euro 1.371,15 (Euro milletrecentosettantuno/15), pari a Euro 41,55 (Euro quarantuno/55) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di Concessione, che sarà introitato sul capitolo 30375 del bilancio 2012 (Accertamento n. 30/2012) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", causale "Concessione Mineraria Monte della Guardia, comune di Masserano (BI))". L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;
- b) corrispondere ai sensi dell'art. 14 l.r. 13 novembre 2006 n. 35 e s.m.i. "tariffe del diritto di escavazione " pari a € 0,54 al m³ di materiale estratto nell'anno solare secondo le modalità di applicazione del predetto articolo approvate con D.G.R. n. 22-6045 del 4 giugno 2007.
- 4. I sopraccitati importi saranno aggiornati dall'Amministrazione Regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.
- 5. Il Concessionario è tenuto a:
- a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 25-4050 del 27 giugno 2012 e dagli allegati alla medesima;
- b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;
- c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;
- d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
- e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;
- f) rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di Euro 14,62 (quattordici/62), ai sensi del D. Min. dell'Economia e Finanze del 24/05/2005 citato in premessa;
- g) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, entro 3 (tre) mesi dalla data di notifica della Determinazione di rinnovo, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare;

- 6. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione citata al punto 6 a), la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.
- 7. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.
- 8. Il rinnovo della concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
- 9. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Direttore Giuseppe Benedetto